

VERBALE DI ACCORDO A LIVELLO REGIONALE DEL 3 MARZO 2010  
VENETO

CONTRATTAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL' art. 2, punto B) , lettera d) , del C.C.N.L.  
11/07/2007

Il giorno 3 marzo 2010, dalle ore 11.00, presso la sala riunioni di Risorse Umane Regionali, si è tenuto un incontro tra la Società Poste Italiane S.p.A. e la Delegazione sindacale regionale territorialmente competente per il Veneto, individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. 11/07/2007 e, avente ad oggetto, in attuazione dell'espresso rinvio effettuato dall'accordo nazionale del 28 gennaio 2010, la definizione delle domande di trasferimento volontario in ambito provinciale. *regionale*

**Premesso che**

- In data 28 gennaio 2010 è stato sottoscritto un accordo nazionale - che qui si intende integralmente riportato e rispettato - volto a favorire una più adeguata distribuzione delle risorse anche attraverso processi condivisi di trasferimento volontario del personale;
- nell'ambito del complessivo contesto dalla stessa disciplinato, l'intesa nazionale ha altresì operato un espresso rinvio alla contrattazione decentrata per avviare percorsi di confronto negoziale, finalizzati alla definizione di un accordo per regolamentare le domande di trasferimento volontario in ambito regionale e/o provinciale, stabilendo altresì che tali trasferimenti dovranno precedere gli eventuali inserimenti di risorse provenienti da regioni diverse.
- Le Parti, al fine di individuare strumenti idonei a favorire una più adeguata distribuzione delle risorse tenendo conto sia delle esigenze tecnico, produttive, organizzative aziendali, sia delle istanze di trasferimento presentate dai dipendenti ritengono opportuno ottimizzare e sviluppare processi condivisi di trasferimento volontario del personale di livello F, E, D, C, nonché di livello B nell'ambito della stessa Direzione/Divisione di appartenenza e di medesimo profilo professionale e/o mestiere.
- Con riferimento al personale inquadrato al livello B, l'Azienda continuerà ad operare coerentemente con le azioni di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio prima di esaminare le domande di trasferimento presentate;
- Le Parti condividono di introdurre per l'anno 2010, in via sperimentale, un nuovo sistema finalizzato a gestire le singole domande di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati ad essere trasferiti in diverse sedi di lavoro nell'ambito della propria Provincia (**mobilità intraprovinciale**) o altra Provincia del Veneto (**mobilità tra province**). Tale sistema sarà prorogato anche per gli anni 2011 e 2012, salvo eventuale disdetta del presente accordo da parte aziendale ovvero da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
- Conseguentemente si intende superato l'accordo stipulato a livello regionale in data 22 luglio 2009 limitatamente all'impegno della parti di "incontrarsi entro il mese di marzo 2010 per definire tempi e modalità per una nuova sessione di mobilità verso la sportelleria intrafiliale".

**Si conviene quanto segue**

La premessa è parte integrante ed essenziale del presente accordo.

1. A partire dal 1 febbraio e fino al 15 febbraio di ogni anno potranno presentare domande di trasferimento volontario le risorse in possesso al 31 dicembre dell'anno precedente (**con specifico riferimento all'anno 2010 le domande di trasferimento potranno essere presentate nel periodo dall'8 al 31 marzo 2010**); dei requisiti di seguito indicati:

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side.]*

- anzianità di servizio non inferiore a 12 mesi;
- assenze per malattia, nell'anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti indicati al primo non saranno oggetto di riproporzionamento. Mentre, con riferimento al requisito di cui al secondo alinea, le giornate di assenza per malattia saranno calcolate:

- come per i lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- effettuando il riproporzionamento in funzione alla prevista ridotta prestazione dell'anno per il part-time verticale;
- combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale di tipo misto.

2. Le domande di trasferimento potranno essere presentate nel numero di una per ciascun anno **(e per ciascuna tipologia di mobilità: intraprovinciale e tra province)** esclusivamente nell'ambito dei settori e per le mansioni specificate al successivo punto 10).

Nelle domande - da presentarsi esclusivamente sui moduli che saranno forniti dall'azienda - gli interessati potranno indicare:

- nell'ambito della **mobilità intraprovinciale**: tutte le preferenze gradite **in ordine non vincolante** verso sedi di lavoro ubicate nella stessa Provincia di assegnazione
- nell'ambito della **mobilità tra province**: l'indicazione di una sola provincia diversa da quella propria di assegnazione.

Poiché la mobilità intraprovinciale è propedeutica alla mobilità tra province, in caso di produzione di entrambe le domande, l'avvenuto trasferimento nell'ambito della mobilità intraprovinciale rende nulla la domanda di mobilità tra province.

3. Con riferimento alle risorse con contratto di lavoro part-time si darà corso ai trasferimenti dei dipendenti solo se le relative modalità di part-time risultano compatibili con il posto eventualmente disponibile. Laddove non sussistessero i suddetti requisiti, la risorsa non sarà presa in considerazione nella fase/tornata di riferimento. Si proseguirà quindi nello scorrimento della graduatoria "oltrepassando" il dipendente con part-time non compatibile con il posto disponibile.

4. Sulla base delle domande presentate saranno stilate le relative graduatorie per ciascun settore di riferimento:

- **per la mobilità intraprovinciale**: una graduatoria per ciascuna Provincia di assegnazione (nell'ambito del settore MP la Filiale di Legnago è considerata alla stregua di una "Provincia" a sé stante);
- **per la mobilità tra province**: una graduatoria per ciascuna Provincia richiesta.

Le graduatorie saranno redatte in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda :

a) punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:

b.1) **Condizioni familiari**

|         |                                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|
| b. 1.1. | famiglia monoparentale             | punti 10 |
| b. 1.2. | coniuge o in assenza primo figlio  | punti 7  |
| b. 1.3. | ciascun figlio fino a 8 anni       | punti 6  |
| b. 1.4. | ciascun figlio da 9 anni a 18 anni | punti 5  |
| b. 1.5. | genitore a carico                  | punti 3  |

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b.1) verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto b.1.3. e b.1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto b.1.2.;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall'art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento del figlio ed al dipendente vedovo con prole;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.5. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

### b.2) Anzianità

- per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.

Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.

### b.3) Presenza in servizio

- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni; congedo di maternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni

punti 15

Per quanto concerne i beneficiari di legge 104/92 gli interessati avranno la precedenza in graduatoria in caso parità di punteggio totale, purchè tutte le sedi richieste prevedano un effettivo avvicinamento alla propria località di residenza rispetto all'attuale ufficio di assegnazione.

In caso di ulteriore parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

\* \* \*

5. Le Parti convengono che il personale affetto dalle patologie di particolare gravità indicate all'art. 43 CCNL 11 luglio 2007, potrà presentare domanda di trasferimento, indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 1. del presente accordo, e le relative richieste verranno valutate dall'Azienda in dipendentemete dai criteri individuati al precedente punto 4.

6. Le graduatorie provvisorie stilate sulla base dei criteri di cui al punto 4. saranno rese pubbliche entro il 31 marzo di ciascun anno (**per l'anno 2010 entro il 20 aprile**).

Entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla pubblicazione di ciascuna graduatoria provvisoria su base provinciale, le risorse interessate potranno proporre ricorso individuale avverso il punteggio riconosciuto. La Società, attraverso le strutture aziendali competenti, entro e non oltre i successivi tre giorni lavorativi, provvederà a decidere tali ricorsi – dando riscontro agli interessati - ai fini dell'elaborazione ed affissione agli albi aziendali delle graduatorie definitive che, in quanto tali, non saranno ulteriormente suscettibili di opposizione.

Le graduatorie definitive saranno rese disponibili alle competenti delegazioni sindacali.

7. L'effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato alla verifica:

- della permanenza delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso la sede di trasferimento;
- al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento, della risorsa interessata. Per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno *ab origine* un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'Accordo del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008.

8. L'azienda si riserva di differire fino ad un massimo di sei mesi l'effettivo spostamento definitivo del personale trasferito alle nuove sedi di lavoro. In tal caso le parti concordano che in via eccezionale non trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento di trasferta attualmente previste dall'art. 42 del CCNL dell'11/07/2007

9. Il personale che intenda rinunciare alla mobilità, dovrà comunicarlo formalmente alla propria struttura di appartenenza che provvederà ad inoltrarla alla struttura di Risorse Umane Regionale. Alla ricezione della comunicazione di rinuncia, si provvederà all'esclusione dalla graduatoria di riferimento.

**10. Procedura di attuazione.**

La procedura si articola in relazione agli ambiti di appartenenza ed alle mansioni da svolgere nei due allegati e **distinti moduli A e B** che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

**Il modulo A si applica alle domande che interessano:**

| Divisione di appartenenza | Strutture   | Livelli inquad. | Figure profess.        | Verso mansioni         |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Servizi Postali           | Recapito    | D - E           | Portalettere           | Portalettere           |
| Servizi Postali           | CMP-CPO-CLR | D - E           | Addetto produzione     | Portalettere           |
| Servizi Postali           | CMP         | D - E           | Addetto produzione CMP | Addetto produzione CMP |
| Servizi Postali           | CPO-CLR     | D - E           | Addetto produzione     | Addetto produzione CMP |

e che – ai sensi della procedura di cui al modulo A allegato – saranno soddisfatte in relazione ai posti disponibili.

**Il modulo B si applica alle domande che interessano:**

| Divisione di appartenenza | Strutture    | Livelli inquad. | Figure profess.     | Verso mansioni                       |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Mercato Privati           | Sportelleria | C - D - E       | Operatore sportello | Operatore Sportello/Dup Monoperatore |
| Mercato Privati           | Sportelleria | C               | Dup Monoperatore    | Dup Monoperatore/Operatore Sportello |

|       |       |   |       |   |
|-------|-------|---|-------|---|
| Tutte | Tutte | B | Tutte | Varie di livello B ambito medesima<br>Divisione/Direzione di appartenenza ed a parità di profilo/mestiere professionale |
|-------|-------|---|-------|---|

e che – ai sensi della procedura di cui al modulo B allegato – saranno soddisfatte in relazione ai posti disponibili ed alla trasferibilità indicata dall'azienda.

11. Con riferimento agli altri ambiti aziendali, la società si riserva di valutare eventuali istanze in coerenza con le esigenze produttive e organizzative, tenuto conto degli effetti complessivi connessi alla mobilità regolata dal presente accordo.

## 12. Conclusioni - rinvii

### Informative e Report

In ogni fase di individuazione e riattualizzazione dei posti disponibili la Società fornirà apposta informativa alla competente delegazione sindacale.

A conclusione di ciascuna fase la società fornirà apposita informativa ricognitiva con l'indicazione degli Uffici cedenti ed accipienti.

### Sospensioni trasferimenti- riattualizzazioni

Le procedure di trasferimento sono sospese in ciascun anno da gennaio a marzo, da giugno ad agosto (nel 2010 da luglio a settembre) da novembre a dicembre.

Le procedure di trasferimento saranno altresì sospese in coerenza con la mobilità nazionale di cui all'accordo nazionale del 28 gennaio 2010 che si esplicherà con proprie modalità e tempistiche.

Nei periodi di sospensione l'azienda provvederà a riattualizzare i posti disponibili e le indicazioni delle unità trasferibili (con riferimento ai settori di cui al modulo B) tenendo conto:

- dei trasferimenti in ingresso ed in uscita di cui alla mobilità nazionale (sulla base dei posti ancora disponibili)
- dei trasferimenti in ingresso ed in uscita di cui ai precedenti punti 5) e 11)
- delle assunzioni effettuate in attuazione delle politiche occupazionali aziendali in atto
- degli eventuali ingressi nei settori di riferimento per effetto dei processi di sviluppo professionale e di eventuali provvedimenti giudiziali.

### Riorganizzazione settore recapito/logistico – armonizzazione - rinvio

Con riferimento alla mobilità nell'ambito del settore recapito/logistica, le parti convengono che la relativa procedura non trova applicazione fino alla conferma o alla diversa regolamentazione che sarà tra loro concordata in connessione con la riorganizzazione del citato settore di recapito.

In esito alla citata riorganizzazione ed ai conseguenti assetti organizzativi le Parti valuteranno altresì la possibilità di definire la mobilità territoriale del settore recapito/lavorazioni interne del recapito verso i CMP.

\*\*\*\*\*

Le Parti ribadiscono la scadenza al 31/12/2012 della presente intesa, facendo salve le eventuali intese e/o chiarimenti nazionali che dovessero sopravvenire con effetti regolatori novativi sulla materia. In ogni caso, le Parti ad istanza di parte effettueranno una verifica del presente accordo su base tecnica, anche tenendo conto degli incontri di verifica relativi al punto 4) previsti a livello nazionale.

L.C.S.

Poste Italiane S.p.A.  
RUO  
Risorse Umane Regionale Nord Est  
Relazioni Industriali

5/11

03-03-2010